

Per le Agenzie la convenzione sopra indicata circa gli aumenti ferrai applicata con le seguenti modalità:

per città con popolazione superiore ai  
 ma inferiore ai                      l'importo e i limiti del  
 l'indennità di cui al presente <sup>accordo</sup> sono ridotte del  
    superiore ai                      abitanti ma  
 inferiore ai                      la riduzione sarà del  
    sino ai                      abitanti la riduzione  
 sarà del

Le applicazioni della presente garanzia agli ferrai entro il termine di giorni 30 dalla data del presente accordo. Restano salvi ed impregiudicati tutti i diritti dell'I. N. O. verso gli Agenti in dipendenza della presente garanzia. Agli effetti degli ulteriori miglioramenti stabiliti dall'accordo 22.5.1945, poiché taluni di essi hanno carattere continuativo, a chiarimento si stabilisce:

- a) l'indennità di mensa agli scapoli e alle nubili ferrai corrisposta nella misura attualmente percepita dai capi famiglia. Con effetto del presente accordo detta indennità viene estesa a tutti i produttori del 3° gruppo per ogni mese nel quale viene raggiunto l'impegno mensile